

Citta' metropolitana di Torino

**Concessione di derivazione d'acqua dal canale della Centrale di Valle a sua volta derivante dal T. Orco a uso energetico in Comune di Cuorgnè. Titolare: Cuorgnè s.r.l. (Impianto Ressa).**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 886-42979 del 17/12/2015 ; Codice Univoco: TO-A-10573

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche  
(... omissis ...)  
DETERMINA

- 1) 1) di assentire alla Cuorgnè s.r.l. - P. IVA 07214160967 - con sede legale in Milano (MI) Galleria Santa Babila n. 4b la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco a mezzo del canale della "Centrale di Valle" della medesima ditta in Comune di Cuorgnè in misura di litri/sec massimi 5700 e medi 4170 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 4,86 la potenza nominale media di kW 198,8 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) il concessionario è tenuto alla sottoscrizione del disciplinare entro i termini che saranno disposti dall'Autorità concedente, che provvederà successivamente alla relativa registrazione;
- 4) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- 5) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 7) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.
- 8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 17/12/2015

"(... omissis ...)"

#### Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

La portata potrà essere derivata dall'impianto, oltre che al netto del DMV, al netto delle portate assentite alla Roggia di Oglianico, da rilasciarsi alla presa sul corpo idrico naturale, e della Roggia di Favria, derivazioni irrigue entrambe in capo al Consorzio Ovest Torrente Orco. Le modalità di gestione in regime ordinario e straordinario fanno comunque salvo quanto stabilito con la convenzione di couso tra Cuorgnè s.r.l. e Consorzio Ovest Torrente Orco firmata presso questo Ente in data 7/5/2014. In merito, sono altresì fatte salve le norme di gestione previste nel disciplinare di concessione della derivazione della Centrale di Valle.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, in capo alla medesima società non si rende necessaria una specifica convenzione ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015. Tuttavia, in caso di subentri o cessioni societarie di una e /o entrambe le derivazioni, dovrà essere prodotta e trasmessa all'Autorità concedente una specifica convenzione di couso tra le parti.

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

#### ART. 10 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, viene rilasciato alla presa principale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

L'esercizio della derivazione principale dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

(... omissis ...)"